

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO

PRESIDENTE REL.

DOTT. ALESSIA BUSATO

GIUDICE

DOTT. ANGELICA CASTELLANI

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2426 del ruolo generale dell'anno 2018

vertente tra

MARCO SESTAGALLI

attore, con l'avv. Laura Maria Giusteri

e

FLAVIO PELUCCHI, EMANUELA SBORDI

convenuti, con l'avv. Andrea Mina

e

MADRAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

convenuta, contumace

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 9.1.2020 e perciò, per parte attrice, come da memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. e, per parte convenuta, come da foglio depositato telematicamente.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo.

La causa è stata promossa da Marco Sestagalli che, con atto di citazione notificato in data 9.2.2018, ha convenuto in giudizio Madras s.r.l. in liquidazione (da ora, per brevità, Madras) e i soci Flavio Pelucchi e Emanuela Sbordi, esponendo che: a) esso attore era stato nominato liquidatore della società convenuta, nell'ambito dell'assemblea tenutasi in data 24.8.2009, in sostituzione del precedente liquidatore Flavio Pelucchi; b) in tale veste aveva prestato la propria attività di gestione contabile e

finanziaria fino ai primi mesi del 2015, conseguendo brillanti risultati di liquidazione; c) avendo sostanzialmente concluso la propria attività, in data 23.3.2015 e 30.3.2015 aveva quindi convocato l'assemblea dei soci di Madras, per la formalizzazione delle proprie dimissioni e ottenere la liquidazione del proprio compenso; d) i soci avevano negato la loro disponibilità rispetto alle date proposte, rendendosi sostanzialmente irrimediabili; e) nella successiva assemblea tenutasi il 24.12.2015, il Pelucchi e la Sbordi avevano nominato quale nuovo liquidatore la stessa Sbordi, senza nulla disporre in merito al compenso spettante ad esso attore; tutto ciò premesso, il Sestagalli instaurava il presente giudizio per ottenere: i) la condanna di Madras al pagamento della somma di € 93.000,00=, o della diversa somma stabilita dal giudice, a titolo di compenso per l'incarico di liquidatore svolto dal 2009 al 2015, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione della carica a quella di effettivo soddisfo; ii) l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dei soci, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni, come quantificati dal giudice.

Si costituivano in giudizio i soli soci Pelucchi e Sbordi, eccependo preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda proposta nei confronti di Madras, essendo la società cancellata dal registro delle imprese (e perciò estinta) a far data dal 27.12.2017; dichiarando inoltre di non accettare il contraddittorio su qualsivoglia nuova domanda, contestavano sotto vari profili la domanda proposta nei loro confronti, concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.

Madras, nonostante la (apparente) rituale notificazione dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio.

Con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., l'attore, preso atto dell'avvenuta cancellazione di Madras dal registro delle imprese, abbandonava la domanda proposta nei confronti di detta società.

Quanto alla domanda proposta nei confronti dei soci, riteneva di apportare una serie di precisazioni e modificazioni alla stessa e chiedeva pertanto: a) la condanna del Pelucchi e della Sbordi, quali (ex) soci di Madras, al risarcimento del danno cagionato per il mancato pagamento del compenso di liquidatore (anche ai sensi dell'art. 2476, 8° comma, c.c.); b) l'ulteriore condanna della sola Sbordi, quale liquidatrice della società ormai cancellata, al risarcimento del medesimo danno; oltre interessi e con vittoria di spese.

Entrambi i convenuti ribadivano la mancata accettazione del contraddittorio sulle nuove domande proposte, ritenute inammissibili e la contestazione, nel merito, della domanda formulata in origine.

Nel corso dell'istruzione parte attrice formulava istanze istruttorie e il g.i., ritenuta l'opportunità di rimettere al collegio la decisione su dette istanze unitamente al merito, invitava le parti a precisare le conclusioni.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla udienza del 9.1.2020, sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe (i termini per il deposito delle difese finali sono stati sospesi ex art. 83, 2° comma, d.l. 18/2020, convertito con l. 27/2020).

2. Domanda proposta nei confronti di Madras.

Come accennato in narrativa, Madras è stata cancellata dal registro delle imprese (risultando perciò estinta) in data 27.12.2017 e l'attore, preso atto dell'avvenuta cancellazione della società, ha abbandonato l'originaria domanda (che non è stata ribadita con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.).

La domanda non deve essere perciò esaminata.

3. Domande proposte nei confronti del Pelucchi e della Sbordi quali soci.

3.1. Domanda fondata sul (preteso) inadempimento dei soci.

La domanda è infondata e va perciò respinta.

Il Sestagalli lamenta infatti l'inadempimento dei soci all'obbligo statutario (art. 13) di provvedere alla liquidazione del compenso in favore dell'amministratore (e quindi del liquidatore), assumendo la sussistenza di "un evidente inadempimento contrattuale per il quale il sig. Sestagalli chiede il risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa".

Sul punto appare tuttavia agevole rilevare che il Sestagalli, terzo rispetto al contratto sociale, non può lamentare la violazione di (pretesi) obblighi derivanti da tale contratto, risultando perciò assorbita l'ulteriore questione dell'effettiva sussistenza di un obbligo (contrattuale) dei soci a provvedere alla liquidazione del compenso.

3.2. Resta poi estraneo al presente giudizio il diverso tema della (eventuale) responsabilità extracontrattuale del socio per l'esercizio abusivo della facoltà di voto (manifestatosi in ogni caso, nel caso in esame, mediante un comportamento meramente omissivo), trattandosi di profilo non affrontato specificamente dall'attore (in argomento, si veda in ogni caso Cass. 9680/2013, che risolve in termini assai restrittivi la questione del sindacato sull'esercizio del diritto di voto da parte del socio).

3.3. Analogamente è infondata la domanda, proposta espressamente in sede di memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., di condanna dei soci ai sensi dell'art. 2476, 8° comma, c.c., difettando, in radice, il presupposto contemplato dalla norma.

Ai soci potrebbe difatti essere contestata, nel caso in esame, come accennato, una condotta al più meramente omissiva, inidonea perciò ad integrare il presupposto della intenzionale decisione, o autorizzazione, al compimento di atti dannosi per la società, i soci e i terzi.

4. Domanda proposta nei confronti della sola Sbordi quale liquidatrice.

La domanda deve ritenersi inammissibile perché nuova.

Il collegio non ignora l'insegnamento fornito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 12310/2015 (diffusamente richiamata dall'attore nelle proprie difese), ma ritiene che la corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da detta sentenza conduca, come accennato, al giudizio di inammissibilità della domanda.

La sentenza citata è infatti chiara nell'individuare, quale presupposto di ammissibilità della domanda nuova, il fatto che la stessa si sostituisca (e non si aggiunga) a quella originariamente formulata (Cass. 12310/2015 citata: *“La vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”*).

Situazione che non ricorre nel caso in esame, in cui il Sestagalli ha mantenuto l'originaria domanda proposta nei confronti della Sbordi quale socia, aggiungendo alla stessa, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., la domanda (nuova) di condanna della Sbordi quale liquidatrice della società.

Alla medesima conclusione si dovrebbe poi pervenire qualora si ritenesse tale ultima domanda sostitutiva, in realtà, dell'originaria domanda proposta nei confronti di Madras.

La domanda risulterebbe difatti, anche in questo caso, inammissibile, perché proposta nei confronti di un soggetto (la Sbordi) diverso da quello originario (Madras), a nulla rilevando la (occasionale) presenza in giudizio della Sbordi nella differente veste di socia della società ormai cancellata.

5. La domanda proposta dal Sestagalli nei confronti dei soci deve essere perciò respinta e va dichiarata inammissibile per novità quella proposta dal Sestagalli nei confronti della sola Sbordi quale liquidatrice di Madras (ormai estinta), risultando quindi inammissibili per irrilevanza le prove (interrogatorio formale e ordini di esibizione) articolate sempre dal Sestagalli.

6. Il Sestagalli, soccombente, va infine condannato alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti Pelucchi e Sbordi per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 13.430,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (applicati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= a € 260.000,00=).

Nulla per le spese quanto a Madras, ormai estinta.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta la domanda proposta dall'attore Marco Sestagalli nei confronti dei convenuti-soci Flavio Pelucchi ed Emanuela Sbordi; dichiara inammissibile per novità quella proposta sempre dal Sestagalli nei confronti della sola Sbordi quale liquidatrice di Madras; condanna il Sestagalli al pagamento, in favore dei convenuti Pelucchi e Sbordi, della somma di € 13.430,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.

Così deciso in Brescia il 4.6.2020.

Il presidente estensore
dott. Raffaele Del Porto